



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE**

Approvato con delibera Consiliare n. 43 del 30/12/2011

## INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Disciplina

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 4 - Soggetto attivo

Articolo 5 - Soggetto passivo

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Versamento dell'Addizionale IRPEF

Articolo 8 - Soggetti Responsabili

Articolo 9 - Disposizioni finali

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s. m., del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e del D.L. n. 138/2011

## **Articolo 2 – Disciplina**

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

## **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1) La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2) Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,5% annuo.

3) L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4) Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

#### **Articolo - 4 Soggetto attivo**

1) L' addizionale è dovuta al Comune di Farnese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5 - Soggetto passivo**

1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche

#### **Articolo 6 – Esenzioni**

1) L'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.

2) L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di €. 10.000,00:

3) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 3 al reddito imponibile complessivo.

### **Articolo 7 – Versamento dell'addizionale IRPEF**

1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143 della L. n. 296/2006.

### **Articolo 8 - Soggetti Responsabili**

1) Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

2) In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

### **Articolo 9 - Disposizioni finali**

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012